Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 maggio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1977, n. **198.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. — In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, per l'anno 1977 il versamento previsto dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre dello stesso anno

dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione coincide con l'anno solare.

Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, è scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. **199**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1327, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 32 a 38 e relativo piano degli studi dello statuto della scuola diretta a fini speciali di relazioni pubbliche, che muta la denominazione in quella di scuola diretta a fini speciali di relazioni pubbliche e discipline dell'amministrazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di relazioni pubbliche
e discipline dell'amministrazione
(diretta a fini speciali)

Art. 32. — E' istituita, presso l'Istituto universitario di lingue moderne, una scuola diretta a fini speciali per la formazione scientifica e tecnica nelle relazioni pubbliche denominata « Scuola a fini speciali di relazioni pubbliche e discipline dell'amministrazione ».

Art. 33. — La scuola si articola in quattro distinti indirizzi: relazioni pubbliche, scienze dell'amministrazione, scienze assicurative, scienze bancarie.

Art. 34. — La scuola è retta da un consiglio di scuola formato dal direttore dello IULM, dal presidente del consiglio di amministrazione dello IULM, dai professori ufficiali della scuola stessa. Il consiglio d'amministrazione dello IULM nomina il direttore della scuola ed i docenti « scelti tra professori universitari e cultori della materia italiani o stranieri » e decide sulle proposte didattiche formulate dal consiglio di scuola.

Il direttore della scuola è nominato per un triennio e può essere sempre riconfermato.

Il consiglio d'amministrazione può nominare un condirettore per un anno accademico. I docenti sono nominati di anno in anno e possono essere sempre riconfermati.

Art. 35. — Possono iscriversi ai corsi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore. Il consiglio della scuola potrà valutare, ai fini di eventuali abbreviazioni di corso, gli studi universitari compiuti altrove dai candidati. Il consiglio di scuola stabilisce anno per anno il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti al primo anno di corso.

Gli iscritti della scuola dovranno versare le seguenti tasse e soprattasse:

1) tassa annuale di iscrizione . . . . L. 50.000
2) soprattassa annuale esami di profitto » 10.000
3) soprattassa esame di diploma . . . » 6.000
4) tassa di diploma . . . . » 6.000

Il consiglio d'amministrazione, su proposta del competente consiglio della scuola speciale di relazioni pubbliche, determinerà annualmente i contributi da versare da parte degli iscritti.

Art. 36. — I corsi hanno durata triennale. Ciascun insegnamento ha durata annuale o biennale o triennale. Per talune discipline il consiglio di scuola potrà istituire corsi semestrali.

Il consiglio di scuola potrà inoltre proporre annualmente al consiglio di amministrazione dello IULM variazioni relative alle discipline previste dal piano degli studi.

Art. 37. — Gli iscritti che frequentino regolarmente i corsi saranno sottoposti, durante l'anno, ad una serie di esercitazioni e di accertamenti la cui valutazione complessiva potrà tenere luogo di esame di fine d'anno o di semestre. Coloro che non si trovino nelle condizioni di cui sopra saranno tenuti a sostenere invece esami (semestrali o annuali o biennali o triennali) per l'accertamento del profitto.

Art. 38. — Il numero degli insegnamenti relativi a ciascun indirizzo non può superare i ventuno.

Sono insegnamenti obbligatori:

1) economia d'impresa;
2) economia politica;
3) statistica;
4) sociologia;
5) scienze delle finanze;
6) relazioni pubbliche;
7) istituzioni di diritto pubblico;
8) scienza dell'amministrazione;
9) informatica;
10) psicologia;
11) diritto del lavoro e sindacale;
12) diritto delle assicurazioni sociali;
13) 1ª lingua straniera;
14) 2ª lingua straniera;
15) marketing, promozione, pubblicità.

Sono insegnamenti opzionali:

1) tecniche delle comunicazioni di massa;
2) istituzioni di diritto privato;
3) diritto tributario;
4) politica economica;
5) istituzioni di diritto processuale;
6) diritto pubblico dell'economia;
7) diritto commerciale e industriale;
8) diritto amministrativo;
9) programmazione economica;
10) diritto delle comunità europee;
11) tecnica bancaria;
12) diritto delle assicurazioni private;
13) tecnica delle assicurazioni;
14) matematica attuariale;
15) infortunistica;
16) legislazione bancaria;
17) diritto dei trasporti;
18) diritto comparato delle assicurazioni;
19) istituzioni di diritto penale.

Art. 39. — Nel corso dell'ultimo anno di studio ogni iscritto sceglierà un argomento da approfondire in una ricerca personale. I risultati di tale ricerca verranno discussi dinanzi ad una commissione di docenti della materia o di materie affini.

Art. 40. — Coloro che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano degli studi, nonché la discussione della ricerca di cui al precedente art. 38, conseguiranno rispettivamente, a seconda degli indirizzi seguiti, il diploma in relazioni pubbliche o in scienza dell'amministrazione o in scienze assicurative o in scienze bancarie.

Piano degli studi della scuola a fini speciali di relazioni pubbliche e discipline dell'amministrazione

1) economia d'impresa;
2) marketing, promozione, pubblicità;
3) tecniche delle comunicazioni di massa;
4) istituzioni di diritto privato;
5) economia politica;
6) statistica;
7) sociologia;
8) scienze delle finanze;
9) diritto tributario;
10) relazioni pubbliche;
11) istituzioni di diritto pubblico;
12) politica economica;
13) istituzioni di diritto processuale;
14) diritto pubblico dell'economia;
15) diritto commerciale e industriale;
16) diritto amministrativo;
17) scienza dell'amministrazione;
18) programmazione economica;
19) informatica;
20) diritto delle Comunità europee;
21) psicologia;
22) diritto del lavoro e sindacale;
23) tecnica bancaria;
24) diritto delle assicurazioni private;
25) tecnica delle assicurazioni;
26) medicina legale e delle assicurazioni;
27) matematica attuariale;
28) infortunistica;
29) legislazione bancaria;
30) diritto dei trasporti;
31) diritto comparato delle assicurazioni;
32) diritto delle assicurazioni sociali;
33) istituzioni di diritto penale;
34) 1ª lingua straniera;
35) 2ª lingua straniera.

Norma transitoria. — Gli studenti già iscritti alla scuola di relazioni pubbliche che lo richiedano, continueranno i loro studi sino al conseguimento del diploma secondo il piano degli studi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1435 del 14 ottobre 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **200**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Nicola vescovo, in San Salvo.

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vasto 15 settembre 1973, integrato con due dichiarazioni in data 15 marzo e 12 luglio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Nicola vescovo, in San Salvo (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1977
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **201**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima Ausiliatrice, in Casoli.

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti 9 giugno 1974, integrato con altro decreto e dichiarazione rispettivamente del 26 e 27 aprile 1976, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Santissima Ausiliatrice, in località Pianibbie del comune di Casoli (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1977
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **202**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Carlo alla Cà Granda, in Milano.

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di San Carlo alla Cà Granda, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1977
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1977, n. **203**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo della Croce, in Castellammare del Golfo.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trapani 28 aprile 1971, integrato con tre dichiarazioni, due datate 1° ottobre 1973 ed una 24 gennaio 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo della Croce, in Castellammare del Golfo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1977
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1976.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette « CP 2034 » e « CP 2036 » in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette « CP 2034 » e « CP 2036 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere rispettivamente, dal 15 novembre 1976 e dal 15 ottobre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1976

LEONE

LATTANZIO — RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1977
Registro n. 8 *Difesa, foglio n.* 305

(5210)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1976.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette « CP 2035 » e « CP 2037 » in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette « CP 2035 » e « CP 2037 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° dicembre 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1976

LEONE

LATTANZIO — RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1977
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 304

(5209)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1977.

Autorizzazione al comune di Pieve di Cadore a contrarre un mutuo per la costruzione del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione in data 7 maggio 1975, n. 45, del consiglio comunale di Pieve di Cadore, divenuta esecutiva, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 72, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 206.922.220 per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Pieve di Cadore un edificio da adibire a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto redatto dall'arch. Enrico Perego, il comune di Pieve di Cadore è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 206.922.220 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di 1 (uno) anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso, ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Pieve di Cadore un contributo straordinario nella misura di L. 18.424.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di quindici anni.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dallo esercizio 1974 all'esercizio 1988.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno dal periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Pieve di Cadore il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 3 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 5 febbraio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(5426)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.

Integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1975 per la parte concernente il trasferimento del personale ENALC-INIASA alla provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, che detta le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di addestramento e formazione professionale;

Visto il decreto interministeriale del 13 febbraio 1975 concernente il trasferimento del personale delle sedi periferiche dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) alle province di Trento e Bolzano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689;

Ravvisata la opportunità di uniformarsi a quanto rappresentato dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la regione Trentino-Alto Adige, che ritiene necessaria, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della provincia autonoma di Trento del personale di cui al precitato decreto, l'indicazione della posizione giuridico-economica legittimamente acquisita alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973 da ciascun dipendente;

Decreta:

Articolo unico

Ad integrazione del decreto 13 febbraio 1975 per la parte concernente le unità da trasferire alla provincia di Trento, il sottoelencato personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Ente nazionale addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) è trasferito alla provincia autonoma di Trento medesima con le sottoindicate posizioni giuridiche-economiche legittimamente acquisite alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973:

NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica	Anzianità nella qualifica	Anzianità di servizio e rapporto di lavoro	
		E.N.A.L.C.			
1. Fabbro Giovanni	18- 2-1920	Capo sezione	17- 6-1972	1- 1-1956 1-10-1957	Tempo indet. Ruolo
2. Cella Paola in Forti	11- 7-1940	1° segretario	17- 6-1972	1-12-1959	Ruolo
3. Prezzi Saverio .	22- 4-1943	Segretario	17- 6-1972	16-10-1964	Tempo indet.
4. Scarpa Albino .	13- 3-1947	Vice segretario	17- 6-1972	1-10-1969	Id.
5. Mazzanti Albino .	18- 8-1943	Vice segretario	17- 6-1972	16-11-1964	Id.
6. Preghenella Franca .	22- 4-1950	Applicato	17- 6-1972	11- 1-1969	Id.
7. Santuliana Gabriella	23-10-1953	Applicato aggiunto	8- 2-1972	8- 2-1972	Id.
8. Pizzolato Maria .	29- 3-1951	Applicato aggiunto	17- 6-1972	1-10-1970	Id.
9. Betti Giorgio	21-11-1935	Applicato aggiunto	17- 6-1972	1- 9-1956	Ruolo
10. Laudon Giovanni	4- 4-1938	Commesso	17- 6-1972	1-10-1960	Tempo indet.
11. Giovannini Ada in Bonvecchio .	19- 1-1922	Usciere capo	17- 6-1972	1- 3-1967	Id.
12. Baldessarini Lidia .	24- 5-1921	Inserviente	6- 8-1973	6- 8-1973	Id.
13. Tonelli Angelo.	25- 1-1913	Commission.	30- 6-1972	24-11-1961	Id.
14. Girardi Augusta	19- 5-1937	Cameriera	30- 6-1972	20- 6-1970	Id.
15. Busacca Teresa	5- 3-1925	Guardarobiera	30- 6-1972	20- 6-1970	Id.
16. Magnani Mario . . .	15- 5-1936	Insegnante 1ª cl. gruppo *B*	17- 6-1972	12-10-1970	Id.
17. Cazzuffi Ariella	23-11-1940	3° maitre	1- 7-1973	20- 6-1970	Id.
18. Bernard Luigi . .	13-11-1918	Istruttore 1ª cl. gruppo *C*	14- 9-1972	25-10-1971	Id.
19. Soldati Renzo M. . . .	2- 1-1932	Insegnante 1ª cl. gruppo *B*	30- 6-1972	10-11-1971	Id.
20. Quadrini Wanda in Schir . .	6- 2-1936	Insegnante 1ª cl. gruppo *B*	30- 6-1972	10-11-1971	Id.
21. Pallaver Giovanna in Medici . . .	20- 2-1943	Insegnante 1ª cl. gruppo *B*	25-10-1973	25-10-1973	Id.
22. Nicolli Maria Pia .	15-12-1946	Insegnante 1ª cl. gruppo *B*	30- 6-1972	25-10-1971	Id.
23. Erler Rosa Marchi .	19- 1-1920	Aiuto cuoco	30- 6-1972	20- 6-1970	Id.
24. Di Martino Stefano . . .	9-10-1930	Cuoco unico	30- 6-1972	20- 6-1970	Id.
25. Demattè Giuseppina in Dallatorre .	28- 3-1936	Istruttore 1ª cl. gruppo *C*	30- 6-1972	25-10-1971	Id.
26. Francesconi Mara .	30- 7-1948	Insegnante 1ª cl. gruppo *B*	30- 6-1972	25-10-1971	Id.
27. Coelli Luigi . . .	22- 8-1914	Direttore centro 2ª classe gruppo *A*	17- 6-1972	1-12-1971	Id.
28. Boschele Gianantonio . . .	8-10-1926	Commesso	16-10-1971	1- 6-1960 20- 9-1962	Id. Ruolo
29. Rosà Giovanni .	25- 3-1927	Usciere	17- 6-1972	1-11-1970	Tempo indet.
		I.N.I.A.S.A.			
1. Bridi Paolo	31- 7-1941	Direttore 1ª cl. gruppo *B*	17- 6-1972	1-12-1966	Tempo indet.
2. Forte Renato . .	11- 4-1946	Istruttore 1ª cl. gruppo *B*	17- 6-1972	1-10-1970	Id.
3. Bertotti Tranquillo	17-10-1945	Istruttore teorico meccanico 1ª cl. gruppo *B*	17- 6-1972	1-10-1970	Id.
4. Brugnara Romano	17-10-1937	Usciere capo	17- 6-1972	16- 6-1968	Id.

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica
	E.N.A.L.C.	
1. Coppolino Maria Francesca in Finocchi	5-11-1949	Insegnante gruppo *B*
2. Mazzoni Giuseppina in Margoni	24- 5-1940	Insegnante gruppo *B*
3. Bregoli Mariangela in Cappelletti	10- 1-1947	Insegnante gruppo *B*
4. Cappelletti Mauro	20- 2-1948	Insegnante gruppo *B*
5. Lutteri Giovanna in Bresciani	15-12-1923	Istruttore gruppo *C*
6. Avi Guglielmo	28- 9-1915	Istruttore gruppo *C*
7. Lucchi Luciano	11- 6-1940	1° istruttore cucina gruppo *C*
8. Cagnata Carlo	14- 8-1929	Direttore
9. Cò Enrico	16-12-1920	Insegnante gruppo *A*
10. Iezzoni Flavia	18- 8-1948	Insegnante gruppo *A*
11. Andreis Antonio	28- 7-1950	Segretario
12. Bertolini Emma	10-10-1932	Insegnante gruppo *B*
13. Brentari Eleonora	22- 2-1923	Insegnante gruppo *B*
14. Consolati Annalia	8- 6-1950	Insegnante gruppo *B*
15. Giordani Italo	24- 4-1946	Insegnante gruppo *B*
16. Modena Laura	23- 7-1951	Insegnante gruppo *B*
17. Pintor Ione	27- 3-1953	Insegnante gruppo *B*
18. Sighele Antonietta	3- 4-1941	Insegnante gruppo *B*
19. Camara Federico	15- 4-1932	1° istruttore sala gruppo *C*
20. Saurwein Irma in Civico	24- 2-1942	Istruttore gruppo *C*
21. Greub Mai in Pedroni	27- 5-1918	Istruttore gruppo *C*
22. Marchesoni Gabriella in Mattalia	8- 2-1949	Istruttore gruppo *C*
23. Moccolini Velio	19- 4-1923	Aiuto istruttore sala gruppo *C*
24. Pavesi Renzo	12- 7-1911	Istruttore gruppo *C*
25. Williams Ann Nora	4- 2-1948	Istruttore insegnante gruppo *C*
26. Zangger Alrun in Molling	24- 9-1941	Istruttore gruppo *C*
27. Bontempelli Pierangelo	17-10-1943	Magazziniere
28. Piasere Pierantonio	18-11-1946	Insegnante gruppo *B*
	I.N.I.A.S.A.	
1. Corradi Maurizio	21- 8-1948	Istruttore gruppo *B*
2. Maffei Anna Maria	4- 3-1955	Vice segretario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(4560)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Casali Alpha» della ditta Interfarma, in Roma. (Decreto di revoca numero 4888/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 6 luglio 1958, con il quale venne registrata al n. 14134 la specialità medicinale denominata «Casali Alpha» gocce uso orale, a nome della ditta Interfarma, con sede in Roma, via Vesalio, 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Lepetit S.p.a., con sede in Roma, via Garibaldi, 88;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Casali Alpha» gocce uso orale, registrata al n. 14134, in data 6 luglio 1958, a nome della ditta Interfarma, con sede in Roma, via Vesalio, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4774)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Meprane Dipropionate» della ditta estera Reed & Carnrick di Yersey City (USA), rappresentata in Italia dalla ditta C.I.E.S. - Commercio importazione ed esportazione, in Milano. (Decreto di revoca n. 4875/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 7 novembre 1956, con i quali vennero registrate ai numeri 11701 e 11701/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata «Meprane Dipropionate» 30 e 100 compresse da 1 mg e la categoria «Meprane Phenobarbital» 100 compresse da 1 mg, a nome della ditta estera Reed & Carnrick di Yersey City (USA), rappresentata in Italia dalla ditta C.I.E.S. - Commercio importazione ed esportazione, con sede in Milano, via Montevideo, 19, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Meprane Dipropionate» 30 e 100 compresse da 1 mg e della relativa categoria «Meprane Phenobarbital» 100 compresse da 1 mg, registrate rispettivamente ai numeri 11701 e 11701/*A* in data 7 novembre 1956 a nome della ditta estera Reed & Carnrick di Yersey City (USA), rappresentata in Italia dalla ditta C.I.E.S. - Commercio importazione ed esportazione, con sede in Milano, via Montevideo, 19.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4772)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Lipocor» della ditta Istituto farmaceutico Scalari, in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 4889/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 agosto 1959, 13 gennaio 1968 e 5 aprile 1968, con i quali venne registrata al n. 12772 la specialità medicinale denominata «Lipocor» 5 fiale liofilizzate × 5 ml + 5 fiale di solvente × 3 ml, a nome della ditta Istituto farmaceutico Scalari, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci (già Laboratorio farmaco biologico David), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lipocor » 5 fiale liofilizzate × 5 ml + 5 fiale di solvente × 3 ml, registrata al n. 12772, in data 10 agosto 1959, 13 gennaio 1968 e 5 aprile 1968, a nome della ditta Istituto farmaceutico Scalari, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 168.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4775)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, con effetto dal 6 settembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 8 ottobre 1973, 25 settembre 1974, 7 febbraio 1975, 20 giugno 1975, 12 settembre 1975, 4 ottobre 1975, 27 ottobre 1975, 30 dicembre 1975, 5 gennaio 1976, 22 maggio 1976 e 11 agosto 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 marzo 1972, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4292)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sulfapir » della ditta Riofarm, in Legnano. (Decreto di revoca n. 4891/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 7 marzo 1961, con il quale vennero registrate ai numeri 16546 e 16546/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Sulfapir » compresse e la relativa categoria supposte, a nome della ditta Riofarm, con sede in Legnano (Milano), via Meucci, 11 (già con sede in Busto Arsizio - Varese), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Industria galenica italiana, con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 57;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Sulfapir » compresse e della relativa categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 16546 e 16546/*A*, in data 7 marzo 1961, a nome della ditta Riofarm, con sede in Legnano (Milano), via Meucci, 11 (già sita in Busto Arsizio - Varese).

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4777)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitoral » della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, in Marino. (Decreto di revoca n. 4887/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 marzo 1947, 25 maggio 1951, 11 giugno 1952, 17 gennaio 1958 e 15 ottobre 1960, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 622, 622/*A*, 622/*B* e 622/*C* la specialità medicinale denominata « Vitoral » compresse cheratinizzate e le relative categorie pillole cheratinizzate uso pediatrico, cartine × g 5 uso veterinario e supposte, a nome della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, con sede in Marino (Roma), via S. Rocco, 12 (già sita in Perugia, via delle Prome, 15), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta Istituto fitoterapico italiano, con sede in Pisa, via Volturno, 38;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Vitoral » compresse cheratinizzate e delle relative categorie pillole cheratinizzate uso pediatrico, cartine da g 5 di polvere uso veterinario e supposte, registrate rispettivamente ai numeri 622, 622/*A*, 622/*B* e 622/*C*, in data 11 marzo 1947, 25 maggio 1951, 11 giugno 1952, 17 gennaio 1958 e 15 ottobre 1960, a nome della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, con sede in Marino (Roma), via S. Rocco, 12.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4773)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ascorcalcium » della ditta Zama - Industria chimica farmaceutica, in Casagiove. (Decreto di revoca n. 4941/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 marzo 1965, con il quale venne registrata, rispettivamente ai numeri 15652, 15652/*A*, 15652/*A*-1, 15652/*A*-2 e 15652/*B*, a nome della ditta Zama S.p.a. Industria chimica farmaceutica, con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia, 74, la specialità medicinale denominata « Ascorcalcium » sciroppo; fiale da ml 2 (categoria); fiale da ml 5 (serie di categoria); fiale da ml 10 (serie di categoria) e supposte (categoria), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ascorcalcium » sciroppo; fiale × ml 2; fiale × ml 5; fiale × ml 10 e supposte, registrata con decreto 29 marzo 1965, rispettivamente ai numeri 15652, 15652/*A*, 15652/*A*-1, 15652/*A*-2 e 15652/*B* a nome della ditta Zama - Industria chimica farmaceutica, con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia, 74.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5031)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Canforyl - chinino » della ditta Chimit, in Torino. (Decreto di revoca n. 4912/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 31 ottobre 1957 e 10 luglio 1958, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 13170, 13170/*A* e 13170/*B* a nome della ditta Chimit, con sede in Torino, via G. Giacosa, 6, la specialità medicinale denominata « Canforyl - chinino », 5 fiale da 2 cc, nonché le relative categorie « Canforyl - efedrina », 5 fiale da 2 cc e « Canforyl - efedrina », flacone gocce 20 g preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Canforyl - chinino », 5 fiale da 2 cc, nonché delle relative categorie « Canforyl - efedrina », 5 fiale da 2 cc e « Canforyl - efedrina », flacone gocce 20 g, registrate

rispettivamente in data 31 ottobre 1957 e 10 luglio 1958 ai numeri 13170, 13170/*A*, 13170/*B*, a nome della ditta Chimit, con sede in Torino, via G. Giacosa n. 6.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4840)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Energene » della ditta C.I.F. - Compagnia italiana farmaceutica, in Brescia. (Decreto di revoca n. 4890/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 30 novembre 1956, con il quale vennero registrate ai numeri 11874 e 11874/*A*, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Energene » sciroppo tipo semplice e la relativa categoria sciroppo tipo jodato, a nome della ditta C.I.F. - Compagnia italiana farmaceutica, con sede in Brescia, via Aleardi, 15, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio G. Ogna & Figli, con sede in Milano, via C. Farini, 63;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Energene » sciroppo tipo semplice e della relativa categoria sciroppo tipo jodato, registrate rispettivamente ai numeri 11874 e 11874/*A*, in data 30 novembre 1956, a nome della ditta C.I.F - Compagnia italiana farmaceutica, con sede in Brescia, via Aleardi, 15.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4776)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antiasmatiche Patera » della ditta Giuseppe Patera, in Palermo. (Decreto di revoca n. 4911/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 gennaio 1959, con il quale venne registrata al n. 14681 la specialità medicinale denominata « Antiasmatiche Patera » compresse, a nome della ditta Giuseppe Patera, con sede in Palermo, via Bottai, 60, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Scibilia S.p.a. - Istituto farmaco biologico, con sede in Palermo, via Marchese Roccaforte, 62;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta non ha presentato, come richiesto da questo Ministero, una documentazione atta a dimostrare l'efficacia terapeutica del prodotto di cui trattasi;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antiasmatiche Patera » compresse, registrata al n. 14681 in data 10 gennaio 1959 a nome della ditta Giuseppe Patera, con sede in Palermo, via Bottai, 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4838)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rheumatol » della ditta Zama S.p.a. - Industrie chimiche farmaceutiche, in Casagiove. (Decreto di revoca n. 4914/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 maggio 1966, con il quale è stata registrata al n. 4023 a nome della ditta Zama S.p.a. - Industrie chimiche farmaceutiche, con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia, 74, la specialità medicinale denominata « Rheumatol » soluzione uso esterno, nella confezione flacone da g 100, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Rheumatol » soluzione uso esterno nella confezione flacone da g 100, registrata in data 28 maggio 1966 al n. 4023 a nome della ditta Zama S.p.a. - Industrie chimiche farmaceutiche, con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia, 74.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4842)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eugastrol » della ditta Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca n. 4910/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 aprile 1955 e 14 ottobre 1963, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 9926 e 9926/*A* a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, la specialità medicinale denominata « Eugastrol » sciroppo (tipo semplice) e sciroppo con cascara, ambedue nella confezione: flacone da g 200 preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinale e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 aprile 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eugastrol » sciroppo tipo semplice e sciroppo con cascara, ambedue in confezione flacone da g 200, registrata in data 28 aprile 1955 al n. 9926, successivamente regolarizzato in 9926 e 9926/*A*, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4839)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sanat » della ditta Farmaceutici Proterme, in Milano. (Decreto di revoca n. 4913/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 luglio 1960, con il quale venne registrata al n. 17702 a nome della ditta Farmaceutici Proterme, con sede in Milano, via Rastrelli, 2, la specialità medicinale denominata « Sanat », pomata nella confezione: vasetto da g 40, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Istituto chimico internazionale prof. dott. P. Rivalta, con sede in Milano, corso Magenta, 10;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sanat », pomata, nella confezione vasetto da g 40, registrata in data 19 luglio 1960 al n. 17702, a nome della ditta Farmaceutici Proterme, con sede in Milano, via Rastrelli, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

(4841) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitepat » della ditta A. & G. Giangrasso, in Milano. (Decreto di revoca numero 4902/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 ottobre 1949 e 7 novembre 1950, con i quali venne registrata ai numeri 2464 e 2464/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Vitepat » compresse e le relative categorie 5 fiale × 3 cc e 3 fiale × 10 cc, a nome della ditta A. & G. Giangrasso, con sede in Milano, via Settala, 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Vitepat » 20 compresse e delle relative categorie 5 fiale × 3 cc e 3 fiale × 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 2464 e 2464/A, in data 20 ottobre 1949 e 7 novembre 1950 a nome della ditta A. & G. Giangrasso con sede in Milano, via Settala, 19.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4830)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1977.

Classificazione tra le provinciali di ventitre strade in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 dicembre 1974, n. 220/19, con il quale l'amministrazione provinciale di Brindisi ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

		Lunghezza km
1)	Torchiarolo-Lindinuso	5,200
2)	Dalla strada provinciale S. Pietro-Torchiarolo verso Squinzano	0,600
3)	Cellino S. Marco - alla « Tuturano-S. Donaci »	2,600
4)	Oria-Santuario S. Cosimo	4,500
5)	Strada Coccolicchio alla strada Canale di Pirro	0,700
6)	Circonvallazione nord di S. Pietro di raccordo fra la strada statale n. 16 e la strada provinciale « S. Pietro-Torchiarolo »	2,400
7)	Strada di raccordo fra le provinciali « Ceglie Villa Castelli » e « Ceglie-Fedele Grande » nei pressi dell'abitato di Ceglie	1,000
8)	Dalla strada provinciale « S. Pancrazio-Torre » al santuario di S. Antonio	1,000
9)	Tratto della strada statale n. 16 (compreso fra la km.ca 837 + 114 a nord di Fasano e la km.ca 861,923 a sud di Fasano)	4,809
10)	Brindisi (strada statale n. 16 variante) a Restinco (strada Mintenegro)	3,700
11)	Carovigno-alla « S. Vito-Specchiolla » per santuario Madonna di Belvedere	6,200
12)	Dalla provinciale «S. Vito-Serranova» alla « strada statale n. 16 per Apani » e « strada statale n. 16 per Giancola »	10,100
13)	Forche-Aristona da S. Pietro Vernotico a Tuturano	7,200
14)	Dalla strada provinciale « Pancrazio Mesagne » al santuario di S. Antonio	2,200
15)	Erchie-Mass. Lello-Bello - « S. Pancrazio S. »	7,300
16)	Dalla provinciale « Oria-Latiano » alla provinciale n. 40	5,600
17)	Dalla strada provinciale « Francavilla-Ceglie » alla Mass. Bax e Capece e fino alla Mass. Madonna della Brotta	8,700
18)	Mesagne alla provinciale Mass. Belloluogo Mass. Baroni « Vecchia Monopoli »	6,500
19)	Mesagne verso Latiano per Mass. Vasapuppi e Mass. Tenente (Vecchia Latiano)	7,000
20)	Dalla « S. Michele-Latiano » alla « Ostuni Francavilla » alla Mass. Lacedduzza	2,800
21)	Ceglie Messapico per Mass. Madonna della Grotta	5,200

	Lunghezza km
	—
22) Dalla strada provinciale « Ostuni-Villanova » a Rosa Marina (strada statale n. 379) per Mass. Brancasi e Taverne	8,000
23) Ostuni-strada statale n. 379 per Mass. Lamacavallo S. Andrea e Boezio . .	7,500
24) Dalla Mass. Caranna a Marinella con diramazione alla strada provinciale « Cisternino-Laureto »	4,300
25) Dalla provinciale « Cisternino-strada statale n. 16 » alla provinciale « Cisternino-Madonna d'Ibernia » per Gravina-Monte Cenci	2,600
26) Da San Vito alla provinciale « Carovigno-Giovannarolla »	6,700
27) Da Cisternino alla provinciale « Cisternino Ceglie »	2,900
Totale . . .	127,309

Visto il voto 14 settembre 1976, n. 645, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente sulla classificazione a provinciale delle strade riportate ai numeri 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27, con l'esclusione di quelle riportate ai numeri 2, 5, 9 e 24;

Ritenuto, pertanto, che per ventitre delle suddette strade può darsi corso al provvedimento di classifica ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse riportate ai numeri 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27, di complessivi km 116 + 900 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 aprile 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi;

Considerato che il sig. Antonio Quartulli, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura, è deceduto;

Vista la nota n. 4818 del 16 marzo 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato la sig.ra Rosa Celino in sostituzione del sig. Antonio Quartulli, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Rosa Celino è nominata membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brindisi in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Antonio Quartulli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5268)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia;

Viste le dimissioni del dott. Pier Luigi Patania da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 12577 del 13 dicembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Mario Magni in sostituzione del dott. Pier Luigi Patania, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mario Magni è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del dott. Pier Luigi Patania, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5269)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 21/1977
Prezzo della carta per giornali quotidiani

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 17 dicembre 1976;

Ravvisata la necessità di stabilire i prezzi della carta per giornali quotidiani;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347), nella seduta del 5 maggio 1977;

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, sono fissati i seguenti prezzi massimi della carta per giornali quotidiani, avente le caratteristiche merceologiche di cui alla «nota complementare» al capitolo 48 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, fatta sola eccezione per le linee d'acqua:

tipo standard . . . . da 48,8 gr/mq L/kg 388 —
tipo rotooffset . . da 48,8 gr/mq » 396 —

Per ogni gr/mq in più, fino a gr/mq 54: riduzione di L/kg 1,60.

Per le grammature superiori vale il prezzo del 54 gr/mq.

E' ammessa una tolleranza di grammatura della merce consegnata del 3% in più o in meno.

I prezzi di cui sopra s'intendono per merce resa franco stabilimento di produzione.

Roma, addì 17 maggio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(5517)

Provvedimento n. 22/1977. Prezzi G.P.L. per uso domestico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 25 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento della giunta del C.I.P. n. 3/1977 del 7 febbraio 1977, ratificato con provvedimento C.I.P. n. 6/1977, del 16 febbraio 1977;

Visto l'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente le norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole;

Ritenuto di dover modificare l'attuale formulazione del prezzo di vendita del G.P.L. confezionato in bombole, in attesa di una soluzione del problema del cauzionamento delle bombole più aderente alle norme legislative in vigore e più adeguata alle attuali esigenze del mercato;

Delibera:

Il punto 1) del paragrafo B) del capitolo gas di petrolio liquefatti-G.P.L. del provvedimento della giunta del C.I.P. citato nelle premesse, è modificato come segue:

«Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

al rivenditore, franco suo magazzino . . . . . . L/kg 269 IVA esclusa

al consumatore, franco magazzino del rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore » 311 IVA esclusa
» 330 IVA 6% inclusa

Con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

al rivenditore franco suo magazzino . . . . L/kg 265 IVA esclusa

al consumatore, franco magazzino del rivenditore, per merce posta su mezzo del compratore . . » 291 IVA esclusa
» 332 IVA 14% inclusa

Per bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra, IVA esclusa, può essere maggiorato di 4,50 L/kg.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(5518)

Provvedimento n. 23/1977. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. 13/1975 del 23 maggio 1975;

Considerata l'opportunità di aderire ad allineamenti di prezzo in riduzione proposti da alcune imprese farmaceutiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347), nelle sedute del 27 aprile e del 5 maggio 1977;

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
Ampifarm	O. Benedetti	60 ml	L. 2.240
Normum	Serpero	20 cpr 200 mg	» 4.540
Normum	Serpero	20 conf 200 mg	» 4.550

Roma, addì 17 maggio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(5519)

Provvedimento n. 24/1977. Regime di sorveglianza dei prezzi della calciocianamide e delle scorie Thomas

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 26 giugno 1974;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 12 maggio 1977;

Considerato che, in base alla delibera del C.I.P.E. indicata al punto precedente, la calciocianamide e le scorie Thomas, fertilizzanti di totale importazione, passano, dall'elenco dei prodotti i cui prezzi sono amministrati nell'elenco dei prodotti i cui prezzi sono sottoposti al regime di sorveglianza;

Ravvisata la necessità di stabilire le modalità di attuazione del regime di sorveglianza;

Delibera:

La sorveglianza dei prezzi della calciocianamide e delle scorie Thomas, di cui alla delibera del C.I.P.E. in data 12 maggio 1977, si attua come segue:

a) *Prezzi franco vagone stazione frontiera per merce sdoganata.*

Gli importatori sono tenuti a notificare con apposita documentata comunicazione al C.I.P. i prezzi che intendono praticare, per merce insaccata e sdoganata, resa franco stazione frontiera o porto.

Ogni eventuale successiva variazione dei prezzi di cui sopra deve essere parimenti notificata al C.I.P. con adeguata documentazione giustificativa.

I prezzi proposti possono essere applicati, salvo intervento del C.I.P. e per esso del Presidente, che viene all'uopo delegato.

b) *Prezzi di vendita al consumo.*

I comitati dei prezzi, nelle provincie consumatrici, sorveglieranno i prezzi di vendita al consumo, comunicando periodicamente alla segreteria del C.I.P. la composizione dei prezzi al consumo localmente praticati, tenendo presente che ai prezzi di cui al punto *a*) possono applicarsi le seguenti maggiorazioni:

1) spesa effettiva di trasporto dalla frontiera al magazzino del rivenditore;

2) compenso forfettario per facchinaggi, magazzinaggio, calo, sfrido, ecc.;

3) compenso di distribuzione per il grossista e per il dettagliante;

4) l'I.V.A.

Roma, addì 17 maggio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(5520)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di architettura tecnica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di architettura tecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5435)

Vacanza della cattedra di statistica (base) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma è vacante la cattedra di statistica (base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5436)

Autorizzazione all'Università degli studi di Lecce ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Lecce 14 gennaio 1977, n. 335, il rettore dell'Università degli studi di Lecce è autorizzato ad acquistare in nome e per conto dell'università stessa un immobile di proprietà dell'I.A.C.P. di Lecce, sito in via Monte Pasubio, per il prezzo di L. 1.430.000.000 oltre l'I.V.A., da destinare a sede di diversi istituti delle facoltà di lettere e magistero.

(5223)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nell'allegato *B* al decreto ministeriale 2 marzo 1977, concernente tessere di riconoscimento per ispettori e addetti alla vigilanza dell'ispettorato del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 10 maggio 1977, pag. 3281, dove è scritto: «...art. *90* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077», leggasi: «...art. *91* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077».

(5439)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione «Villaggio San Giuseppe», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1977, registro n. 8 Interno, foglio n. 396, l'associazione «Villaggio San Giuseppe», in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dal defunto mons. Salvatore Spina.

(5448)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di Cepagatti (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3761/M)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Delia (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3763/M)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, il comune di Taurianova (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 70.964.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3769/M)

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 11 maggio 1977, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3760/M)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di Liveri (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.466.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3771/M)

Autorizzazione al comune di Alpignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di Alpignano (Torino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 55.496.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3762/M)

Autorizzazione al comune di Odalengo Piccolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di Odalengo Piccolo (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3764/M)

Autorizzazione al comune di Bordigiadas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di Bordigiadas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3765/M)

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di Olzai (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3766/M)

Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di Oniferi (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3767/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di Cerreto Sannita (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.776.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3770/M)

Autorizzazione al comune di San Floriano del Collio ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1977, il comune di San Floriano del Collio (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 4.687.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3768/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 13 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,35	886,35	886,30	886,35	886,40	886,35	886,45	886,35	886,35	886,35
Dollaro canadese	843,85	843,85	845 —	843,85	844,05	843,80	844,15	843,85	843,85	843,85
Franco svizzero	351,42	351,42	351,50	351,42	351,50	351,40	351,37	351,42	351,42	351,40
Corona danese	147,32	147,32	147,15	147,32	147,30	147,30	147,32	147,32	147,32	147,30
Corona norvegese	168,20	168,20	168,20	168,20	168,20	168,20	168,22	168,20	168,20	168,20
Corona svedese	203,23	203,23	203,20	203,23	203,20	203,22	203,27	203,23	203,23	203,25
Fiorino olandese	361,26	361,26	361,20	361,26	361,30	361,25	361,27	361,26	361,26	361,25
Franco belga	24,525	24,525	24,53	24,525	24,51	24,52	24,5270	24,525	24,525	24,50
Franco francese	178,92	178,92	179 —	178,92	178,95	178,90	178,99	178,92	178,92	178,90
Lira sterlina	1524,25	1524,25	1524,50	1524,25	1524,15	1524,25	1524,20	1524,25	1524,25	1524,25
Marco germanico	375,60	375,60	375,40	375,60	375,65	375,60	375,54	375,60	375,60	375,60
Scellino austriaco	52,791	52,791	52,80	52,791	52,80	52,78	52,81	52,791	52,791	52,80
Escudo portoghese	22,945	22,945	22,90	22,945	22,84	22,94	22,87	22,945	22,945	22,95
Peseta spagnola	12,858	12,858	12,86	12,858	12,85	12,84	12,86	12,858	12,858	12,85
Yen giapponese	3,195	3,195	3,1950	3,195	3,195	3,19	3,1960	3,195	3,195	3,20

Media dei titoli del 13 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,750
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,325
» 5 % (Ricostruzione)	99,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,775
» 5 % (Città di Trieste)	91,100
» 5 % (Beni esteri)	90,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,325
» 5,50 % » » 1968-83	77,950
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,450
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,600
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,725
» poliennali 7 % 1978	93,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,525
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,100
» » 9 % 1980	87,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,40
Dollaro canadese	844 —
Franco svizzero	351,395
Corona danese	147,32
Corona norvegese	168,21
Corona svedese	203,25
Fiorino olandese	361,265
Franco belga	24,526
Franco francese	178,955
Lira sterlina	1524,225
Marco germanico	375,57
Scellino austriaco	52,80
Escudo portoghese	22,907
Peseta spagnola	12,859
Yen giapponese	3,195

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 14 febbraio 1977, n. 437, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Genova, adottata con deliberazione consiliare 4 agosto 1975, n. 1122, e concernente il suo adeguamento al decreto ministeriale 2 aprile 1968, limitatamente alla destinazione a servizi assistenziali di un'area sita tra salita Prione, vico Castagna e vico Carabaghe, nel centro storico.

Copia del suddetto decreto e relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(4361)

Variante al piano regolatore generale del comune di Celle Ligure

Con decreto del presidente della giunta regionale 14 febbraio 1977, n. 436, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Celle Ligure in provincia di Savona, adottata con deliberazione consiliare 22 aprile 1975, n. 736, concernente la zona B_8 - servizi.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(4362)

Approvazione del piano di zona del comune di Ospedaletti

Con decreto del presidente della giunta regionale 23 febbraio 1977, n. 465, è stato approvato, in variante al piano regolatore generale vigente e con la prescrizione ivi indicata, il piano di zona per l'edilizia economica e popolare in località Porrine del comune di Ospedaletti (Imperia), adottato con deliberazione consiliare 29 aprile 1975, n. 90.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4359)

Rettifica al piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Savona

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 febbraio 1977, n. 446, è stata rettificata come ivi indicato la prescrizione riportata sub punto 5, lettera *b*), del decreto del presidente della giunta regionale 21 ottobre 1976, n. 2854, relativa all'art. 8 delle norme di attuazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune di Savona.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 27 e dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4360)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Parabiago

Con deliberazione della giunta regionale 18 gennaio 1977, n. 7254, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Parabiago (Milano), adottata con deliberazione consiliare 4 maggio 1976, n. 84, relativa a: 1) nuova individuazione di area per asilo-nido (da via S. Maria) in piazza della Vittoria; 2) nuova individuazione di area per asilo-nido (da via Gaio - V. Veneto) in via Gaio - 24 Maggio - Cadorna; 3) individuazione dell'area per le PP.TT. tra la via Marconi - Collegio - Bramante.

(4313)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 28 giugno 1935, n. 1470/R/Gab., con cui al sig. Demetz Linder Luigi, nato a Castelrotto il 30 gennaio 1897, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Demez;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 febbraio 1977 dal sig. Demez Norberto, nato a S. Cristina il 19 aprile 1933, figlio del predetto, in atto residente a Ortisei, via Pürger n. 119;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 28 giugno 1935, n. 1470/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Demez Norberto, nato a S. Cristina il 19 aprile 1933 e residente a Ortisei in via Pürger n. 119, viene ripristinato nella forma tedesca di Demetz.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Kostner Tecla Antonia, nata il 25 febbraio 1935 ed ai figli Michela Margherita, nata il 30 luglio 1960 e Raphael Ulrich, nato il 24 febbraio 1963.

Il sindaco del comune di Ortisei provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 aprile 1977

Il commissario del Governo: DE PRETIS

(5055)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/910 del 15 ottobre 1931, con il quale i cognomi della sig.ra Gasparac Giovanna vedova Verhauz, nata a Mrkofolja il 16 aprile 1879, vennero ridotti nella forma italiana di « Gasparri » e « Vergani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile alle figlie Vittoria e Marcella;

Vista la domanda di data 20 aprile 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia della predetta, sig.na Vergani Marcella, nata a Trieste il 27 dicembre 1911 e qui residente in via Marchesetti, 8/1, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Verhauz »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Giovanna, sig.na Marcella Vergani, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Verhauz ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 9 maggio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(5420)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli istituti penitenziari di Volterra

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso gli istituti penitenziari di Volterra;

Considerato che la procura generale di Firenze con nota n. 979 del 13 novembre 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 10 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 22 giugno 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli istituti penitenziari di Volterra.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 3

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . in via . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso gli istituti penitenziari di Volterra indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale n.* 135 del 19 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4907)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE

Concorso, per titoli ed esame per il posto di direttore generale

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esame, per il posto di direttore generale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI). L'esame consisterà in un colloquio.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche, in scienze politiche, in ingegneria; non sono ammesse lauree equipollenti;

b) età non superiore a 50 anni; detto limite è elevato a 60 anni per i candidati funzionari dell'Ente;

c) cittadinanza italiana;

d) buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Ente;

f) anzianità di laurea e di attività relativa non inferiore a 10 anni congiunta a particolare esperienza nel campo di attività dell'Ente.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate all'ENAPI - Via Vittoria Colonna, 39 - Roma, redatte su carta da bollo da L. 1500, secondo lo schema allegato al presente bando, è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Il bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26 maggio 1976, allegato 9. Non si terrà conto delle domande, dei documenti e dei titoli comunque presentati o pervenuti dopo la scadenza del termine indicato.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici l'autenticazione della firma può essere effettuata dal superiore gerarchico.

Art. 4.

La commissione giudicatrice verrà nominata con successiva deliberazione del commissario straordinario dell'ENAPI. Essa consisterà di 5 membri e sarà composta come segue:

Presidente:

un consigliere di Stato o della Corte dei conti.

Componenti:

a) il commissario straordinario dell'ENAPI;

b) un esperto a livello dirigenziale o universitario, particolarmente competente nel settore delle piccole industrie;

c) un docente universitario in materia economica;

d) un docente universitario in materia di diritto pubblico.

Le funzioni di segretario della commissione verranno espletate da un dipendente dell'Ente con qualifica non inferiore a collaboratore amministrativo.

Art. 5.

I concorrenti devono allegare alla domanda di ammissione:

a) i certificati di servizio, di attività prestate e per incarichi ricoperti, compilati in modo da evidenziare le mansioni effettivamente svolte;

b) i titoli professionali, le pubblicazioni, i titoli didattici, gli elaborati ed ogni altro titolo che dimostrino l'esperienza, le capacità direttive, amministrative e tecniche necessarie per ricoprire il posto messo a concorso;

c) *curriculum vitae*, datato e firmato dall'interessato, ed un elenco (in duplice copia, di cui una sarà restituita all'interessato per ricevuta) dei documenti e dei titoli prodotti.

I titoli, le pubblicazioni e gli elaborati dovranno essere prodotti in originale, in copia notarile o autenticata.

Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni o parti di esse, o qualsiasi altro documento pervenuto all'ENAPI dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 3 del presente bando.

Art. 6.

I titoli presentati dai candidati sono valutati dalla commissione giudicatrice tenuto particolarmente conto della qualità del servizio prestato in rapporto al campo di attività dell'ENAPI, dei lavori originali elaborati per il servizio stesso, degli incarichi svolti, dell'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, delle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonché della cultura e dei requisiti intellettuali e di preparazione professionale.

Il colloquio verterà su: struttura, organizzazione, funzioni dell'ENAPI nella realtà giuridico-economica nazionale ed internazionale, e su nozioni generali di economia e di diritto pubblico.

Alla detta prova (colloquio) sarà attribuito un punteggio fino a 50/100. Ai titoli verrà attribuito un punteggio massimo di 50/100.

Art. 7.

Con successiva comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, saranno comunicati ai candidati la data ed il luogo in cui avverrà il colloquio.

Art. 8.

La mancata presentazione al colloquio dei candidati equivale, qualunque sia la causa, a rinuncia al concorso stesso.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati giudicati idonei è formata secondo l'ordine decrescente di merito risultante dalla somma dei coefficienti determinati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e del colloquio.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54, 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Art. 10.

In base ai risultati del concorso il commissario straordinario con propria delibera dichiara vincitore il concorrente che nella graduatoria occupa il primo posto e lo assume con la qualifica di direttore generale con contratto a termine della durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, con decorrenza dalla data della delibera stessa. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Art. 11.

A mezzo di raccomandata con r.r. è data comunicazione scritta della avvenuta nomina dell'interessato, il quale deve dare conferma, entro dieci giorni dalla ricezione, della propria ac-

cettazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, impegnandosi, sotto pena di decadenza, ad assumere servizio entro il termine indicato nella delibera commissariale di cui all'art. 10.

Il nominato ha l'obbligo di risiedere a Roma e deve sottostare alle disposizioni regolamentari dell'Ente, nonché alle eventuali future modificazioni che venissero introdotte nel regolamento stesso. In conformità della legge 8 luglio 1975, n. 305, recante: « Modifica dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato », in caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'Ente potrà procedere, entro due anni dall'approvazione della graduatoria, alla nomina di un altro candidato che abbia conseguito l'idoneità, ovvero, qualora non vi siano altri candidati dichiarati idonei, potrà bandire un nuovo concorso.

Art. 12.

Lo stato giuridico, nonché il trattamento economico, normativo e di quiescenza è quello previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975, art. 2.

Art. 13.

Per tutto quanto non previsto e non disciplinato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge in vigore per i dipendenti dello Stato.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il commissario straordinario: CIRIELLI

Schema di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 1500)

All'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie - Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . .) il . . residente a . . . via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro procedimento penale;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito il . . . . presso . . . .,

e) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del relativo bando di concorso, di possedere i requisiti di cui all'art. 2 del bando e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Allegati alla presente domanda, il sottoscritto rimette i seguenti documenti e titoli:

. . . .
. . . .
. . . .

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'ENAPI da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Firma . . . . . .

Indirizzo . . . .

(5373)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, a posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte dei concorsi di seguito elencati:

A) Concorso a sei posti per le regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emila-Romagna.

B) Concorso a otto posti per le regioni: Umbria, Toscana, Lazio, Marche.

C) Concorso a quattro posti per le regioni: Campania, Puglia, Sicilia, indetti con decreto ministeriale 16 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976, registro n. 108 Istruzione, foglio n. 315, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'8 febbraio 1977, avranno luogo nei giorni 27 e 28 giugno 1977, con inizio alle ore 8.

Le prove predette avranno luogo negli istituti e nelle sedi indicate a fianco di ciascun concorso per gruppo di regioni:

per il Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna: istituto tecnico commerciale « Carlo Cattaneo, piazza Vetra, 9, Milano;

per l'Umbria, Toscana, Lazio e Marche: liceo scientifico « L. da Vinci », via Giovanni dei Marignolli, 1, Firenze;

per la Campania, Puglia e Sicilia: istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III », via Duca della Verdura, 48, Palermo.

I candidati, pertanto, dovranno presentarsi, senza alcun preavviso individuale, nell'istituto e nella sede indicata a fianco di ciascun concorso per il quale hanno chiesto di partecipare.

(5458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Cesena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cesena;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 8 marzo 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la gradutoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cesena, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele	punti	98,000	su 132
2. De Negri Errico	»	88,568	»
3. Pettinicchio Matteo	»	87,750	»
4. Marassi Fulvio	»	85,782	»
5. Martino Arcadio	»	84,439	»
6. Vitale Giovanni	»	82,319	»
7. Pianalto Gelindo	»	81,550	»
8. Tamburrano Nicola	»	80,901	»
9. Bartalena Valentino	»	78,594	»
10. Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
11. Porcile Luciano	»	78,000	»
12. Pacifici Luigi	»	77,877	»
13. Laurenza Giovanni	»	77,336	»
14. Campi Paolo	»	77,322	»
15. Florio Pietro	»	77,193	»
16. De Pascale Mario	»	77,018	»

17. Germinara Luigi punti 76,622 su 132
18. Giglio Francesco » 76,075 »
19. De Stefano Vincenzo » 75,795 »
20. Lauletta Angelo » 75,454 »
21. Tarella Domenico » 75,313 »
22. Panuccio Rocco » 75,079 »
23. Marrapodi Luigi » 74,806 »
24. Lagorio Briano » 74,500 »
25. Imboldi Rocco Emilio » 74,166 »
26. Ventriglia Giovanni » 74,004 »
27. Centonze Gaspare » 72,840 »
28. Mazzella Claudio » 71,813 »
29. Filippi Davide » 71,275 »
30. Pavia Aldo » 70,648 »
31. Amorese Arturo » 70,232 »
32. Mazzini Libero » 70,189 »
33. Ballarotto Oliviero » 70,186 »
34. Carusi Agostino » 70,109 »
35. Di Gilio Vito » 70,103 »
36. Labriola Antonio » 70,100 »
37. Ricotta Giovanni » 69,822 »
38. Ferrari Pietro » 69,796 »
39. Circosta Lorenzo » 69,676 »
40. Armocida Elio » 69,556 »
41. Recchia Ezio » 68,927 »
42. Cresta Primo » 68,588 »
43. Sanna Francesco » 68,077 »
44. Alfano Antonio » 67,947 »
45. Cremonesi Spartaco » 67,833 »
46. Pompeo Luigi » 67,650 »
47. Perfetti Luigi » 67,627 »
48. Sorbo Giuseppe » 67,476 »
49. Ciccone Saverio » 67,463 »
50. Gangarelli Luigi » 67,337 »
51. Agnoli Mario » 67,095 »
52. Taranto Fausto » 67,033 »
53. Patriarca Emilio » 66,933 »
54. Visone Aniello » 66,845 »
55. Colavolpe Antonio » 66,837 »
56. Ferraro Calogero » 66,463 »
57. Stenghele Giuseppe » 66,462 »
58. Liberti Gennaro » 66,408 »
59. Indellicati Giovanni » 66,366 »
60. Marcucci Pasquale » 66,220 »
61. Piccitto Arturo » 66,140 »
62. Bianchini Virginio » 65,984 »
63 Augurio Garibaldi » 65,983 »
64. Bondioni Pietro » 65,752 »
65. Matteucci Gino » 65,738 »
66. Mita Antonio » 65,691 »
67. Mangione Francesco » 65,595 »
68. Passaretti Umberto » 65,360 »
69. Ventrella Giuseppe » 65,260 »
70. Paoluzzi Remo » 65,219 »
71. Falciglia Antonino » 65,152 »
72. Gianfranchi Cleto Ruggero » 64,832 »
73. Bartalena Piero » 64,639 »
74. Bova Antonino » 63,900 »
75. Zagordo Cosimo » 63,778 »
76. Converti Carlo » 63,766 »
77. Guasticchi Giancarlo » 63,689 »
78. Chindamo Giuseppe » 63,547 »
79. Rapetti Andrea » 63,502 »
80. Pesente Elio » 63,326 »
81. Pinna Giovanni » 63,178 »
82. Narducci Fiorenzo » 62,948 »
83. Bellotoma Giovanni » 62,899 »
84. Guido Pasquale » 62,598 »
85. Cifarelli Lorenzo » 62,579 »
86. Marconi Giuseppe » 62,472 »
87. Barbero Angelo » 62,450 »
88. D'Ignazio Pasquale » 62,348 »
89. Gabusi Giovambattista » 62,168 »
90. Trullo Antonio » 62,032 »
91. Gobbi Ampelio » 62,013 »
92. Lo Martire Stelio » 61,997 »
93. Guglielmotti Raffaele » 61,850 »
94. Mastrogiovanni Mario » 61,750 »
95. Casamento Teodoro » 61,488 »
96. Ruglioni Otello » 61,119 »
97. Picciolini Gianfranco » 61,066 »
98. Amorelli Giuseppe » 60,866 »
99. Carretta Eligio punti 60,781 su 132
100. Molinaroli Felice » 60,620 »
101. Ugatti Enzo » 59,748 »
102. Ventimiglia Gaetano » 58,865 »
103. Ceola Mario » 58,862 »
104. Agnifili Raffaele » 58,720 »
105. Sancilio Cosmo » 58,073 »
106. Saladino Giovanni » 57,932 »
107. Faillace Peppino » 57,926 »
108. Nitti Gabriele » 57,905 »
109. Magoni Beniamino » 57,599 »
110. Zaffanella Aldo » 57,538 »
111. Ipprio Ilario » 57,480 »
112. Gigliotti Giovanni » 57,472 »
113. Camporesi Vittorio » 57,466 »
114. Rapetti Luciano » 57,216 »
115. Di Cristofaro Giamberardino » 57,016 »
116. Cavalli Costantino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 57,000 »
117. Malanga Lorenzo » 57,000 »
118. Tinti Geltrudino » 56,766 »
119. Callipo Gaetano » 56,613 »
120. Marinelli Gaspero » 56,240 »
121. Muriana Giuseppe » 55,772 »
122. Santoro Pasquale » 55,760 »
123. Patriarca Mario » 55,520 »
124. Caccavale Antonio » 55,269 »
125. La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) » 55,232 »
126. Rachele Gregorio » 55,232 »
127. Pauri Norberto » 55,132 »
128. Liotti Francesco » 54,666 »
129. Abatecola Giovanni » 54,545 »
130. Glori Italico » 54,530 »
131. Famiglietti Mario » 53,866 »
132. Lo Iodice Michele » 53,840 »
133. Aprile Pietro Maria » 53,800 »
134. Sanna Pio » 53,766 »
135. Brusamonti Giovanni » 53,672 »
136. Bruno Carmelo » 53,500 »
137. Triarico Ennio » 53,366 »
138. Tumeo Giuseppe » 52,998 »
139. Notargiacomo Manlio » 52,666 »
140. Nalin Giuseppe » 52,432 »
141. Ciraolo Giovanni » 52,333 »
142. Spiezia Giovanni » 51,866 »
143. Goria Marziale » 50,472 »
144. Tozzi Giuseppe » 48,016 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4180)

OSPEDALE DI MERANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco, salva l'ipotesi di cui all'art. 3 della legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario della divisione ostetrico-ginecologica;
un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e di cui alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Merano (Bolzano).

(5323)

SPEDALI RIUNITI «S. CHIARA» DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della quinta divisione medica;

un posto di aiuto del secondo servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(5330)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto laboratorista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto laboratorista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(5329)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso il policlinico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modena.

(5331)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO SAN GIORGIO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(5328)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA DELLA SCALA» DI SIENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di aiuto pediatra addetto alla divisione di puericultura;

un posto di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(5334)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Siena.

(5335)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI FIVIZZANO

Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fivizzano (Massa Carrara).

(5333)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente del centro tumori

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del centro tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vicenza.

(5326)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE « AMEDEO DI SAVOIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria e personale dell'ente in Torino.

(5320)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuggiono (Milano).

(5327)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI GALLIATE

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(5332)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorso a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(5322)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(5324)

OSPEDALE DI CETRARO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(5325)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(5383)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale della ripartizione di oncologia clinica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale della ripartizione di oncologia clinica presso l'istituto « Regina Elena ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (reparto personale) dell'ente in Roma.

(5321)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1977, n. 14.

Rifinanziamento della legge regionale 9 giugno 1975, n. 31: « Norme ed interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del 2 marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai comuni, province ed enti ospedalieri che, entro il termine di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 31, hanno proceduto all'appalto o all'affidamento dei lavori specificati all'art. 2, primo comma, della medesima legge ed hanno osservato le prescrizioni stabilite ai commi secondo e quarto dello stesso art. 2 è concesso, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto dalla presente legge, un contributo in conto capitale pari al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile derivante dalla effettuazione di gara di appalto con accettazione di offerte in aumento esperita positivamente o dall'affidamento dei lavori a trattativa privata.

Alla concessione del contributo provvede la giunta regionale che ne dispone anche la contestuale erogazione.

Gli enti beneficiari, qualora non abbiano già provveduto, dovranno procedere alla consegna dei lavori dandone immediata notizia al presidente della giunta regionale entro e non oltre quaranta giorni dalla data della comunicazione di avvenuta concessione del contributo. Qualora il termine predetto sia decorso inutilmente la giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, provvede alla revoca del contributo.

Per quanto attiene l'eventuale recupero delle somme non utilizzate sarà provveduto a norma dell'art. 16 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, nel caso in cui trattasi di opere sostenute da contributo regionale e, in tutti gli altri casi, in base alla deliberazione, che l'ente è tenuto ad inoltrare alla presidenza della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di avvenuta esecutività della stessa, di approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e del rendiconto finale delle spese.

Art. 2.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, nei limiti delle disponibilità previste dalla presente legge è autorizzata a provvedere al finanziamento delle maggiori spese relative alla esecuzione dei lavori di riparazione dei danni alluvionali di cui all'art. 14-*quater*, lettere *c*) e *d*), della legge 12 dicembre 1970, n. 979 e dei lavori per opere di competenza ed a totale carico della Regione.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, ammontanti a L. 1.800.000.000, si farà fronte mediante utilizzazione parziale per L. 1.500.000.000 dell'avanzo di amministrazione dello esercizio finanziario 1975, risultante dal rendiconto generale dello stesso esercizio approvato con legge regionale 3 settembre 1976, n. 27 e prelevamento, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, di L. 300.000.000 dal cap. 620: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1976 e conseguente istituzione nel bilancio dell'esercizio 1977 dei seguenti nuovi capitoli:

615: « Contributi straordinari a comuni, provincie ed enti ospedalieri per le maggiori spese riconosciute ammissibili derivanti dalla effettuazione di gare di appalto con accettazione di offerta in aumento e dell'affidamento dei lavori a trattativa privata entro il termine di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 31 » . . . . L. 1.250.000.000

616: « Interventi straordinari per la copertura delle maggiori spese relative alla esecuzione dei lavori di riparazione dei danni alluvionali di cui all'art. 14-*quater*, lettere *c*) e *d*), della legge 12 dicembre 1970, n. 979, e dei lavori per le opere di competenza o a totale carico della Regione » » 550.000.000

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 febbraio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1977, n. 15.

Provvedimenti a sostegno di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del 2 marzo 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Alle cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento e che abbiano ottenuto il contributo previsto dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'art. 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dall'art. 6-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 492, è concesso dalla giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio previsto dalla presente legge, un contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa preventivata presa a base per la determinazione dell'importo del mutuo.

Art. 2.

All'erogazione del contributo provvede il presidente della giunta regionale a lavori iniziati dopo la stipulazione del contratto di mutuo e l'emissione del provvedimento di concessione del contributo statale.

Art. 3.

Le cooperative, sulle quali la Regione si riserva di svolgere la vigilanza al solo scopo dell'utilizzazione del finanziamento concesso per le finalità previste, sono tenute, a lavori ultimati e collaudati, a presentare il rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Ove la spesa complessiva risultasse inferiore a quella preventivata ed ammessa a mutuo la giunta regionale disporrà una nuova determinazione del contributo già concesso, provvedendo al recupero dei maggiori importi erogati.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante utilizzazione parziale per L. 1.710.000.000 dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1975 risultante dal rendiconto generale dello stesso esercizio approvato con legge regionale 3 settembre 1976, n. 27, e conseguente istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977, del nuovo cap. 617: « Contributo in conto capitale a cooperative edilizie a proprietà indivisa il cui statuto prevede l'obbligo di trasferimento degli alloggi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento », con lo stanziamento di L. 1.710.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 21 febbraio 1977

CAROSSINO

(2788)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1977, n. 17.

Istituzione e gestione delle mense per dipendenti della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del 7 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione dispone per il personale soggetto ad orario di lavoro giornaliero diviso e per particolari esigenze degli uffici, servizi di mensa, stipulando speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato, con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

Art. 2.

Alla spesa valutata in L. 260.000.000 per l'esercizio 1977, sarà fatto fronte con i fondi stanziati nel cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione », partita « Provvedimenti a favore del personale » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 febbraio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1977, n. 18.

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del 7 febbraio* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1977, n. 19.

Provvidenze a favore di cooperative e consorzi costituiti da imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del 7 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Allo scopo di promuovere la costituzione e favorire lo sviluppo di organismi associati fra le imprese artigiane iscritte negli albi provinciali di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi entro i limiti degli stanziamenti stabiliti dalla presente legge, nelle forme e con le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 2.

Hanno titolo a conseguire le provvidenze di cui all'articolo precedente le cooperative ed i consorzi, aventi almeno nove soci, con sede nel territorio della Regione, dai cui atti costituiti risulti anche che:

il consorzio, senza scopi di lucro, persegue la realizzazione di servizi nell'interesse delle singole imprese consorziate al fine di ridurre i costi di produzione, razionalizzare le lavorazioni, favorire la commercializzazione dei prodotti nonchè l'acquisizione dei lavori;

le singole imprese consorziate possono beneficiare dei servizi del consorzio e possono partecipare all'attività dei suoi organi sociali indipendentemente dall'apporto sociale;

in caso di scioglimento, l'importo del fondo consortile o del capitale sociale disponibile alla fine della liquidazione, per la quota corrispondente ai contributi versati dalla Regione, deve essere devoluto secondo le indicazioni della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Sono ammessi alle provvidenze regionali i consorzi costituiti da imprese artigiane, ai quali partecipino altre piccole imprese nel limite massimo di un terzo delle associate ed i consorzi di grado superiore. Sono invece escluse le cooperative artigiane di garanzia.

I contributi di cui alla presente legge sono assegnati con priorità alle cooperative e ai consorzi che si insedino nelle aree artigiane previste dagli strumenti urbanistici.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e presentate alla commissione provinciale per l'artigianato competente per il territorio entro il 31 maggio di ogni anno.

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo vanno presentate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Per ciascuna domanda la commissione provinciale per l'artigianato esprime il proprio motivato parere ed inoltra gli atti al presidente della giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 4.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera l'ammissione a contributo stabilendone la entità e determinando le eventuali modalità di erogazione.

In conformità alla deliberazione di cui al primo comma, il presidente della giunta regionale provvede all'erogazione dei contributi con suo decreto immediatamente esecutivo.

La giunta regionale ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul funzionamento e sull'efficienza dei beneficiari nonchè sulla utilizzazione dei contributi concessi.

Titolo II
CONTRIBUTO DI PRIMO AVVIAMENTO

Art. 5.

Il contributo di primo avviamento è erogato al fine di accelerare il processo di adeguamento alle dimensioni ottimali di sviluppo delle cooperative e dei consorzi costituitisi a partire dal 1° gennaio 1975. Esso non può essere erogato al medesimo soggetto beneficiario per più di due esercizi consecutivi ed è destinato ad integrare il capitale sociale.

Il contributo di cui al comma precedente è erogato, in sede di prima concessione, nella misura di L. 100.000 per ogni impresa associata, fino al massimo di L. 3.000.000 e, in sede di seconda concessione, nella misura pari all'incremento del capitale sociale apportato dalle nuove imprese associate con il limite massimo di L. 2.000.000.

Art. 6.

Alla domanda intesa ad ottenere il contributo di primo avviamento devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e generalità del rappresentante legale;

b) elenco nominativo delle imprese associate con indicazione della sede e dell'attività esercitata;

c) certificati di iscrizione delle imprese associate all'albo provinciale delle imprese artigiane;

d) relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno con allegato il bilancio approvato e depositato a norma di legge.

Titolo III
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Art. 7.

Il contributo in conto capitale è concesso per le seguenti iniziative:

a) costruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di immobili inerenti alle finalità istituzionali dell'organismo associativo, compreso l'acquisto delle aree necessarie;

b) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature occorrenti per erogazione di servizi o per attività di produzione nell'interesse delle imprese associate;

c) realizzazione di opere ed installazioni di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè della salvaguardia dell'ambiente;

d) realizzazione di servizi sociali a favore delle imprese artigiane associate e dei loro dipendenti.

Il contributo di cui al precedente comma è concesso nella misura del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e nel limite massino di L. 40.000.000.

Il contributo in conto capitale non può essere concesso per la parte di spesa finanziaria o in corso di finanziamento da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane e non è cumulabile con altre provvidenze contributive.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o in zone di consumo, di depositi, di centri di smistamento e di vendita.

Art. 8.

Alla domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale devono essere allegati i documenti indicati all'art. 6 e, inoltre:

a) il progetto dell'opera corredato da computo metrico estimativo o il preventivo di spesa per l'iniziativa;

b) una relazione illustrativa tecnico-finanziaria;

c) una dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti che la medesima iniziativa non è attuata con credito agevolato ovvero dalla quale risulti la parte di spesa finanziata o in corso di finanziamento con credito agevolato o con contributi da parte di qualsiasi ente;

d) una dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risulti l'impegno a non distogliere dalla destinazione stabilita le opere ammesse a contributo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione del contributo per le macchine ed attrezzature, e dieci anni per gli immobili.

Art. 9.

L'utilizzazione del contributo in conto capitale, in difformità dalle modalità eventualmente stabilite dal presidente della giunta regionale o per finalità diverse da quelle addotte nella richiesta accolta, comporta la revoca del beneficio e la restituzione immediata dei contributi concessi.

Agli effetti del provvedimento di revoca di cui al precedente comma, sono considerate destinazioni diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo anche l'alienazione o la locazione dei beni acquistati con il contributo regionale prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 8, lettera *d*).

Titolo IV
CONTRIBUTO IN CONTO SPESE DI GESTIONE

Art. 10.

Il contributo in conto spese di gestione è riferito alle spese sostenute dagli organismi associativi derivanti:

da contratti di locazione di beni immobili o mobili, compresi gli impianti e i macchinari;

da contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, servizi di pulizia;

da convenzioni con enti o privati per progettazioni, consulenze e studi;

da polizze di assicurazione;

da rapporti di lavoro fino ad un massimo di due dipendenti.

Il contributo, di cui al precedente comma, è erogato nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili per ciascun esercizio e per non più di tre anni, entro il limite di L. 5.000.000 annue.

Art. 11.

Alla domanda intesa ad ottenere il contributo in conto spese di gestione devono essere allegati i documenti indicati all'art. 6, e, inoltre:

a) originale o copia dei contratti, convenzioni e polizze regolari a termine di legge;

b) dimostrazione dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente l'anno nel quale è stata presentata la domanda del contributo.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in L. 350.000.000 annue si fa fronte:

a) per l'esercizio 1977 mediante riduzione del cap. 7250 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - Partita "Consorzi fra imprese artigiane" »;

b) per gli anni successivi, mediante appositi stanziamenti per l'importo di L. 350.000.000, nei relativi bilanci dello stato di previsione della spesa regionale dei rispettivi esercizi.

Art. 13.

Nel bilancio di previsione della spesa relativa all'esercizio 1977 vengono apportate le seguenti variazioni:

a) diminuzione del cap. 7250: « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - Partita "Consorzi fra imprese artigiane" », L. 350.000.000;

b) istituzioni del cap. 6600 « Contributi a favore di organismi associativi fra imprese artigiane ai sensi della legge regionale dal titolo "Provvidenze a favore di cooperative e consorzi costituiti da imprese artigiane" », L. 350.000.000.

Art. 14.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 febbraio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1977, n. 20.

Trattamento economico di missione del personale della regione Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del 7 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico di missione per il personale della Regione è regolato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Al personale della Regione comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 30 chilometri, spetta l'indennità di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio.

Qualifiche regionali	Indennità
Direttore di dipartimento - Direttore di servizio	L. 15.000
Funzionario - Collaboratore - Coadiutore - Operatore capo - Applicato - Operatore qualificato	» 14.000
Operatore - Ausiliario . . .	» 13.000

Per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle ore 24 l'indennità di trasferta spetta in ragione di un 24.mo della diaria intera per ogni ora di missione.

Le frazione di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate a ora intera.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri le indennità di trasferta di cui al primo e secondo comma sono ridotte di un terzo.

Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione del presente articolo sono ridotte del 10 e del 20 per cento per le missioni da compiere in comuni con popolazioni inferiori ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.

I comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come comuni con popolazione compresa fra 50 mila e 499.999 abitanti.

Per le missioni effettuate fuori del territorio della Regione in comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti, la indennità di cui al presente articolo è aumentata del 30 per cento.

Le missioni sono preventivamente disposte:

dal presidente della giunta regionale, se si svolgono all'estero o in località del territorio nazionale distanti più di 600 chilometri dalla sede di servizio;

dal presidente del consiglio regionale o dal dirigente la segreteria generale del consiglio, per le missioni in Italia e all'estero per i dipendenti del consiglio regionale;

dal competente dirigente di segreteria per i direttori di dipartimento;

dal competente dirigente di dipartimento per i direttori di servizio e dal competente dirigente di servizio per il restante personale.

Per i centri di formazione professionale, gli uffici agricoli di zona e gli uffici periferici del dipartimento per l'economia montana e le foreste, l'autorizzazione alla missione è data dal dirigente responsabile il centro o ufficio.

In luogo dell'indennità di trasferta, l'impiegato ha facoltà di chiedere per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e formalmente documentate.

Il rimborso in questione, qualunque sia l'importo risultante dalla documentazione presentata, non può eccedere gli importi sottospecificati per le seguenti voci, oltre il rimborso delle spese per l'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto o per l'uso del mezzo proprio:

L. 4.000 per il pranzo;

L. 4.000 per la cena;

L. 9.000 per il pernottamento.

Nel caso di dipendenti che effettuino più di 12 missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la dodicesima.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

nella località di abituale dimora;

nelle ore diurne, quando siano inferiori alle 3 ore;

nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia.

Art. 3.

Al dipendente in missione può essere consentito, nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella regionale, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di una indennità di L. 70 a chilometro quale rimborso spese di viaggio.

L'uso del proprio mezzo di trasporto è autorizzato, di volta in volta, dal presidente della giunta regionale, dal presidente del consiglio regionale o dal dirigente che dispone la missione.

Art. 4.

Qualora esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente che si reca in missione può essere autorizzato ad usare il mezzo aereo o il vagone letto.

L'autorizzazione nell'ambito delle rispettive competenze è disposta dal presidente del consiglio regionale o dal dirigente la segreteria generale del consiglio e dal presidente della giunta regionale o dal dirigente la segreteria generale della giunta.

Art. 5.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea, al dipendente in missione è corrisposto oltre all'indennità di trasferta eventualmente spettante una indennità di L. 70 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 100 a chilometro, a titolo di rimborso spese.

Art. 6.

La liquidazione dell'indennità di missione e dei rimborsi spese di cui ai precedenti articoli è disposta dalla giunta regionale, previo riscontro della necessaria documentazione.

In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore il presidente della giunta regionale o un suo delegato possono, su richiesta dell'interessato, autorizzare la corresponsione allo stesso di una anticipazione di importo pari all'ammontare delle spese di viaggio e ai due terzi dell'indennità di missione spettante.

Art. 7.

L'impiegato il quale, al fine di trarne un indebito vantaggio, sottoscrive dichiarazioni in tutto o in parte non veritiere intorno alle missioni eseguite, risponde ad ogni effetto, anche disciplinare, delle dichiarazioni rese, ferma restando la responsabilità della vigilanza spettante alla persona competente ad autorizzare la missione.

Art. 8.

Gli impiegati possono essere autorizzati dal competente dirigente alla guida dei mezzi di servizio.

Qualora mezzi di servizio risultino indisponibili e l'impiego dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione, può essere autorizzato l'uso del mezzo proprio, ai sensi del precedente art. 3.

Gli impiegati che, per ragioni di servizio, vengono trasportati o conducono automezzi propri, di terzi o dell'amministrazione vengono assicurati contro i rischi conseguenti.

La Regione garantisce comunque in caso di invalidità permanente o di morte un vitalizio calcolato in base alla normativa vigente in tema di assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata, a domanda, previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dall'impiegato di esonero della Regione di qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi od a cose, dichiarazioni da conservare agli atti da parte del competente dirigente e di cui deve essere fatta espressa menzione nei documenti da produrre ai fini dell'indennità di trasferta e del rimborso di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 9.

Al dipendente trasferito d'ufficio in altra sede che non corrisponda a quella di residenza compete una indennità di prima sistemazione nella misura unica di L. 170.000 lorde.

Art. 10.

L'art. 34 della legge regionale 26 ottobre 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 11.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle norme dello Stato vigenti in materia.

Art. 12.

Al maggior onere derivante dalla presente legge, calcolato, per il 1977 in L. 110.000.000 si farà fronte mediante imputazione al cap. 421, parte spesa, « Compensi al personale per lavoro straordinario, indennità di missione e rimborso spese viaggio » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi futuri la spesa farà carico al corrispondente capitolo del bilancio.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 febbraio 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1977, n. 21

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 9 giugno 1975, n. 79 e 16 luglio 1976, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 7 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 31, il saggio base semestrale viene determinato con riferimento al tasso facciale minimo delle obbligazioni utili, secondo le determinazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di investimento in titoli delle aziende di credito.

Il saggio base semestrale, comunque non inferiore al 4,125 per cento, è fatto pari allo 0,125 per cento in più della metà del suddetto saggio annuo facciale minimo.

Per i casi in cui non spetti l'integrazione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 31, la giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi aggiuntivi con gli istituti di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, per la determinazione dei saggi sulle giacenze di tesoreria corrispondenti ai mutui in essere.

Art. 2.

Le norme dell'articolo precedente si estendono anche ai mutui di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79.

Qualora il saggio base, rideterminato come stabilito dal precedente articolo, ecceda il 4,125 per cento semestrale, la Regione assume a proprio carico il maggior onere di ammortamento.

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 31, in luogo di: « quinto comma » leggasi: « sesto comma ».

Art. 4.

Alla quantificazione annuale e alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede secondo le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 febbraio 1977

TOMELLERI

(2453)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771350)